

CODICE DI CONDOTTA

Emesso il 02.01.2019

In seguito alla ratifica nel 1997 della Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, in numerosi paesi il diritto penale sulla corruzione si è inasprito, in alcuni casi addirittura superando i requisiti previsti dalla Convenzione anticorruzione dell'OCSE. Secondo la nuova Convenzione penale anticorruzione del Consiglio d'Europa, gli stati membri devono inoltre punire episodi di corruzione attiva e passiva tra privati e obbligare le aziende ad assumersi le proprie responsabilità relativamente alla corruzione attiva di pubblici ufficiali e privati.

Definizioni

Con il termine «corruzione» si intende l'abuso di potere mirato a ottenere un vantaggio personale indebito o un vantaggio sleale a spese di terzi o del pubblico. La corruzione non si limita all'abuso di una posizione pubblica ma può anche avvenire tra società private.

Da un punto di vista legale, la definizione ufficiale di corruzione è di importanza fondamentale: un individuo colpevole di «corruzione» è chiunque prometta o accordi deliberatamente a terzi un vantaggio pecuniario (in denaro) o di altro tipo o un oggetto di valore affinché questi commetta un'azione (o un'omissione) contraria ai propri doveri d'ufficio, per ottenere o conservare offerte di vantaggio sleale.

Anche essere soggetti a corruzione (la cosiddetta corruzione passiva) è considerato un atto di corruzione.

La corruzione di pubblici ufficiali stranieri è ora punibile a norma di legge in tutto il mondo.

Per «pagamenti di facilitazione» si intendono generalmente pagamenti accordati a pubblici ufficiali per garantire determinate azioni o accelerare azioni di per sé legali normalmente previste dal ruolo di tale persona. Secondo la succitata Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, gli stati membri devono perseguire anche i pagamenti di facilitazione, fatta eccezione per quelli non considerati importanti.

Rispetto di leggi e standard etici, concorrenza leale

Tutti i dipendenti devono rispettare le leggi vigenti a livello internazionale e locale. Le stesse leggi devono essere rispettate da fornitori, agenti, distributori e altri partner commerciali. Ciò può essere sottolineato ad esempio inserendo relative clausole nei contratti con tali partner.

INDUSTRIA ELETTROCHIMICA BERGAMASCA SRL non tollera rapporti d'affari sleali o contrari all'etica.

Comportamenti non ammessi

Sono vietati i seguenti comportamenti:

- Promesse, offerte o pagamenti di tangenti o di altri vantaggi a pubblici ufficiali nazionali o stranieri o a dipendenti di aziende private e accettazione di tali pagamenti o vantaggi.
- Promesse, offerte o corresponsione di pagamenti di facilitazione o gratifiche allo scopo di favorire le relazioni commerciali.

Regali

Lo scambio di regali non è contemplato nelle pratiche commerciali di INDUSTRIA ELETTROCHIMICA BERGAMASCA SRL.

In generale non è consentito fare, né accettare regali sotto forma di denaro od oggetti di valore.

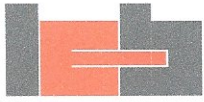
Ciononostante, in alcuni Paesi lo scambio di regali può essere previsto dalle usanze locali o dai rapporti di cortesia. Il valore dei regali deve essere tale da non sottoporre il destinatario ad alcuna forma di dipendenza né violare in alcun modo le leggi in vigore.

Inviti

Gli inviti sono regolati in modo analogo e devono rientrare entro limiti adeguati, in modo che la loro accettazione non sottoponga il destinatario ad alcuna forma di dipendenza.

Anche in questo caso, relazioni commerciali, sono disciplinate in modo specifico.

È consentito fare o accettare inviti nei seguenti casi:



CODICE DI CONDOTTA

Emesso il 02.01.2019

- Pranzi/cene con rappresentanti di aziende con le quali INDUSTRIA ELETTOCHIMICA BERGAMASCA SRL ha relazioni commerciali, con spese proporzionate all'occasione;
 - Occasioni speciali per l'azienda che estende l'invito, come ricorrenze aziendali presso la sede, visite, eventi con i clienti;
 - Eventi di ospitalità aziendale organizzati dalla società, di entità proporzionata.
- Qualunque eccezione a questa politica deve essere preventivamente approvata dal superiore del dipendente tramite notifica scritta al Responsabile operativo di reparto.

Conseguenze legali

La pena per i comportamenti non ammessi elencati al sezione «Comportamenti non ammessi» è determinata dalla legge in vigore. Occorre ricordare che un dipendente che corrompe un pubblico ufficiale straniero non commette reato solo ai sensi della legge del Paese di tale pubblico ufficiale, ma anche di quella del proprio Paese di provenienza. Anche il datore di lavoro di un dipendente coinvolto in corruzione attiva, sarà ritenuto responsabile.

La mancata osservanza di questa direttiva aziendale darà adito a sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

Implementazione, responsabilità

I Responsabili operativi sono tenuti ad assicurare che tutti i dipendenti, nonché i loro partner, siano al corrente del contenuto di questa direttiva e si comportino di conseguenza.

I responsabili sono tenuti a rispettare i principi descritti in questa direttiva e a incoraggiare un comportamento adeguato da parte dei dipendenti per mezzo di istruzioni chiare.

I dipendenti devono tenere un comportamento appropriato in linea con questa direttiva. In caso di dubbio occorre consultare il proprio superiore.

Questa direttiva non può prevedere né definire tutte le situazioni che si possono presentare ai responsabili e ai dipendenti.

In caso di dubbio occorre contattare tempestivamente il Responsabile operativo di reparto.

Assunzione e pari opportunità

Nelle sue politiche di assunzione e promozione, INDUSTRIA ELETTOCHIMICA BERGAMASCA SRL si impegna a fornire pari opportunità a tutti i candidati qualificati.

INDUSTRIA ELETTOCHIMICA BERGAMASCA SRL fa tutto il possibile per creare una forza lavoro che rispecchi la struttura della popolazione della comunità nella quale lavora.

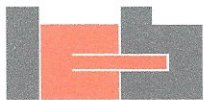
In tutte le sue operazioni e pratiche di assunzione, INDUSTRIA ELETTOCHIMICA BERGAMASCA SRL osserverà la legge in vigore relativa alle pari opportunità di assunzione, al fine di garantire l'assenza di discriminazioni illegali ai danni di dipendenti o candidati.

In questo modo si intende fornire ai dipendenti un ambiente di lavoro privo di discriminazioni, molestie, intimidazioni o coercizioni collegate in maniera diretta o indiretta a razza, colore, religione, handicap, genere, orientamento sessuale, età o origine.

La dirigenza, i responsabili e altri dipendenti sosterranno attivamente questa politica aziendale. Tutte le azioni e le decisioni mireranno a perseguire questa politica aziendale.

Qualora un dipendente ritenga di essere soggetto o essere stato soggetto a discriminazione, questi deve presentare la questione al proprio diretto supervisore, al caporeparto, al Responsabile operativo di Reparto, come egli meglio ritiene appropriato. Qualora un dipendente sia testimone di un caso di discriminazione, questi deve denunciare tale comportamento a una delle persone summenzionate, indipendentemente dalla posizione della persona resasi colpevole di tale comportamento (per es. direzione, supervisore, collega ecc.). Se un responsabile o un supervisore riceve una denuncia di discriminazione, questi dovrà riferire immediatamente tale denuncia alla direzione.

Questa politica non richiede in alcun modo che il dipendente che denuncia il caso di discriminazione presenti la questione alla persona interessata dalla denuncia.



CODICE DI CONDOTTA

Emesso il 02.01.2019

Tutte le denunce di discriminazione saranno tempestivamente verificate. La privacy degli interessati sarà protetta, fatta eccezione per le misure necessarie a condurre indagini appropriate. Se l'indagine conferma la denuncia, verranno intraprese immediate azioni correttive per arrestare la discriminazione ed evitarne la ricomparsa.

Un dipendente che ritenga di essere stato soggetto a discriminazione o di aver testimoniato un caso di discriminazione e che denunci la questione in conformità a questa politica non sarà soggetto a rappresaglie o a trattamento sfavorevole.

Discriminazione

INDUSTRIA ELETTOCHIMICA BERGAMASCA SRL ritiene che tutti i dipendenti debbano essere trattati con dignità e rispetto.

La creazione di un ambiente di lavoro privo di discriminazioni fa parte della politica di INDUSTRIA ELETTOCHIMICA BERGAMASCA SRL.

INDUSTRIA ELETTOCHIMICA BERGAMASCA SRL vieta qualunque forma di discriminazione ai danni dei propri dipendenti da parte di responsabili e altri dipendenti.

Tutti i dipendenti e responsabili devono collaborare per raggiungere questo obiettivo. La discriminazione è considerata un serio atto di cattiva condotta e i dipendenti che se ne rendano colpevoli saranno soggetti ad azioni disciplinari, compreso l'allontanamento immediato. Ai sensi di questa politica, il termine «discriminazione» comprende discriminazione di tipo sessuale, razziale, etnico e altre forme di discriminazione, comprese quelle basate su handicap.

Tra le forme di discriminazione, a seconda dei fatti e delle circostanze, sono comprese ad esempio:

- **Discriminazione verbale o scritta**

Per esempio commenti sgradevoli o offensivi relativi a razza, colore, genere, orientamento sessuale, religione, stirpe, origine etnica, handicap mentali o fisici, età, aspetto o altra categorizzazione protetta dalla legge; minacce di danni fisici; distribuzione, anche tramite e-mail o altri mezzi elettronici, o esposizione in aree di lavoro aziendali, di materiale scritto o grafico con tali effetti.

- **Discriminazione fisica**

Per esempio percosse, spintoni o altri tipi di contatto fisico aggressivo, oppure minaccia di tali azioni, o gesti inappropriati.

- **Molestie sessuali**

Per esempio comportamenti sessuali sgradevoli, verbali e fisici, fra cui avance, richieste di favori sessuali o altri comportamenti verbali o fisici di natura sessuale, con o senza lo scopo di incoraggiare una relazione intima.

- **Discriminazione razziale**

Per esempio commenti sgradevoli o offensivi relativi a razza, colore, stirpe od origine etnica; distribuzione, anche tramite e-mail o altri mezzi elettronici, o esposizione in aree di lavoro aziendali, di materiale scritto o grafico con tali effetti.

Non si considera discriminazione l'applicazione di standard di produttività e di comportamenti sul lavoro in modo corretto e regolare da parte di supervisori e responsabili.

I dipendenti che violino questa politica contro la discriminazione saranno soggetti ad azioni disciplinari a discrezione di INDUSTRIA ELETTOCHIMICA BERGAMASCA SRL, compresa la sospensione e la conclusione del rapporto di lavoro. Supervisori e responsabili che non denuncino violazioni delle quali sono a conoscenza saranno allo stesso modo soggetti ad azioni disciplinari, compresa la sospensione e la conclusione del rapporto di lavoro.

Qualora un dipendente ritenga di essere oggetto di discriminazione, questi deve prendere in considerazione l'opzione di comunicare la propria obiezione alla persona ritenuta colpevole di tale comportamento. Spesso questo è sufficiente a risolvere il problema. Qualora un dipendente non desideri affrontare la parte ritenuta colpevole (o se il comportamento sgradito della parte ritenuta colpevole non si arresta), il dipendente deve denunciare tale comportamento offensivo al proprio supervisore diretto. Se il dipendente preferisce discutere la questione con una persona diversa dal proprio supervisore diretto, o se il supervisore diretto non intraprende le azioni che il dipendente ritiene necessarie per risolvere il problema, questi deve contattare il Responsabile operativo di reparto.



CODICE DI CONDOTTA

Emesso il 02.01.2019

Tutte le denunce saranno verificate tempestivamente e con discrezione. I dipendenti non subiranno alcuna conseguenza in seguito a denunce di episodi di discriminazione, comprese molestie sessuali.

Legge antitrust

INDUSTRIA ELETTRICIMICA BERGAMASCA SRL rispetta tutte le leggi antitrust in vigore. Crediamo in un sistema di libera concorrenza. Riteniamo che il rispetto di tutte le leggi in vigore sia nell'interesse dei nostri clienti.

Solo in tal modo guadagneremo la loro fiducia.

Le leggi antitrust variano da Paese a Paese. I nostri standard minimi sono i seguenti:

- Praticiamo una politica di concorrenza aperta e indipendente su ogni mercato. Non sottoscriviamo accordi (formali o meno) con i concorrenti al fine di fissare i prezzi o di assegnare prodotti, mercati, territori o clienti in modo illegale.
- Non condividiamo con i concorrenti alcuna informazione su prezzi, margini di guadagno, costi, offerte, quote di mercato, pratiche di distribuzione e termini e condizioni di vendita.
- Comprendiamo e rispettiamo tutte le leggi in vigore relative ai prezzi su tutta la catena di fornitura.
- Non favoriamo in modo sleale determinati clienti rispetto ad altri.
- Non partecipiamo a incontri di cosiddette associazioni di categoria, se non in caso di associazioni di categoria legittime e professionali con fini commerciali, tecnici o professionali.

Denunce di non conformità

Gli standard sanciti in questo Codice rappresentano però il nucleo dei principi di INDUSTRIA ELETTRICIMICA BERGAMASCA SRL. Ogni dipendente è responsabile del rispetto di tali principi.

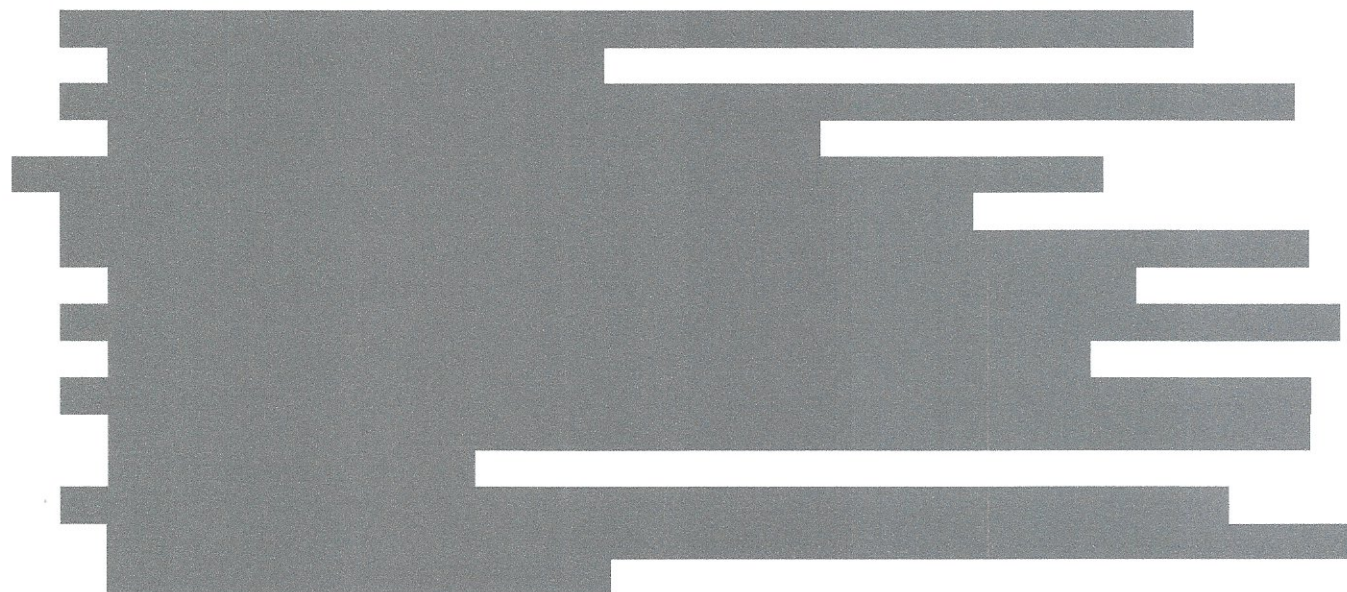
Tutti i dipendenti sono tenuti a denunciare eventuali violazioni della legge o del presente Codice o richieste di azioni che possano costituire una violazione. Tali casi possono essere denunciati al proprio supervisore, al responsabile del proprio supervisore, al Responsabile operativo di reparto.

La riservatezza sarà assicurata nella massima misura possibile, ma come in tutte le indagini non può essere garantita al 100%.

Non saranno tollerate rappresaglie o vittimizzazione di dipendenti che denuncino un episodio in buona fede; queste saranno soggette a loro volta ad azioni disciplinari. Lo stesso si applica ad abusi nei presenti processi di denuncia.

Per domande su situazioni specifiche, rivolgersi a uno dei referenti summenzionati. È importante risolvere eventuali problemi tempestivamente, prima che questi causino danni di seria entità alla società.

Regole interne Industria Elettrochimica Bergamasca srl





CODICE DI CONDOTTA

Emesso il 02.01.2019

[REDACTED]

[REDACTED]

**INDUSTRIA ELETTRICIMICA
BERGAMASCA SRL**
Via Bergamo, 34 - Incrocio Via Beretta
24030 MEDOLAGO (BG)
C.F. e P.IVA 00916780166
La Direzione